

## Multe: pagamento scontato (30%) entro 5 giorni

Introdotta dall' Agosto 2013 la possibilità di ottenere uno **sconto** del 30% sull'importo della violazione **se pagata entro i primi 5 giorni** dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

**Attenzione:** il pagamento scontato è una facoltà, se si paga nei 5 giorni l'importo della sanzione senza sconto (es. euro 41,00 anziché euro 28,70) non si ha la possibilità di richiedere un rimborso sulla differenza.

Dunque è possibile pagare in forma agevolata solo per i primi 5 giorni dalla data di:

- **accertamento** della violazione: è il caso in cui il trasgressore viene fermato dalla pattuglia e apprende immediatamente della violazione tramite la cosiddetta contestazione immediata;
- **notifica** del verbale: quando il verbale viene consegnato successivamente all'indirizzo dell'obbligato in solido/proprietario del veicolo (*qui bisogna prestare molta attenzione all'esatta data di notifica: se consegnata a casa la data di notifica è quella di consegna, se trovato avviso in cassetta la data di notifica sarà quella di ritiro all'ufficio postale se il ritiro avviene entro i successivi 10 giorni. Trascorso tale termine il verbale si ha per notificato comunque al 10 giorno successivo alla data di avviso in cassetta anche se alle poste vado materialmente a ritirare il verbale ad esempio dopo 30 giorni, a quel punto non potrò pagare scontato del 30%*).

Nel caso di **avviso di accertamento sui veicoli in sosta vietata** (il così detto **preavviso**...il fogliettino rosa sotto il tergicristallo per intendersi che, è bene ribadire, non è obbligatorio per legge e non è ancora un verbale), considerato spirito e obiettivi che la norma dello sconto intende raggiungere, la Polizia Municipale di Ascoli Piceno **ammette per analogia il pagamento agevolato** con lo sconto del 30% anche per più di cinque giorni successivi alla data di accertamento della violazione al divieto di sosta, come scritto sullo stesso preavviso entro 15 giorni.

**Attenzione:** se non siete sicuri dell'importo da pagare (perché il preavviso è poco leggibile, l'importo non vi sembra corretto, ecc.) non esitate a chiamare la Polizia Municipale, questo eviterà l'aggravio di spese procedurali per preavvisi pagati in modo non esatto.

### Cosa succede se si paga oltre i 15 giorni dalla data riportata sul preavviso?

Se il pagamento avviene oltre i 15 giorni c'è il rischio che nel frattempo la Polizia Municipale abbia iniziato le procedure per la notifica del verbale.

Tre le ipotesi possibili:

- 1) il pagamento è effettuato comunque prima che il verbale venga inserito nell'apposita lista di spedizione, il sistema acquisirà il pagamento mandando il verbale in iter completato che quindi non verrà spedito. **In questo caso nulla è più dovuto per quel verbale.**
- 2) Il pagamento è effettuato quando il verbale è già stato inserito nell'apposita lista di spedizione, il sistema acquisirà il pagamento, ma il verbale non sarà mandato in iter completato e sarà comunque notificato. **In questo caso sono dovute le spese procedurali.**
- 3) Il pagamento (della sola sanzione scontata) è effettuato quando il verbale è già stato notificato, il sistema acquisirà il pagamento, ma il verbale non andrà in iter completato. **In questo caso sono dovute le sole spese procedurali se l'ulteriore pagamento avverrà nei 5 giorni dalla notifica, se l'ulteriore pagamento avverrà tra il 6 ed il 60 giorno dalla notifica saranno dovute le spese procedurali + il 30% della sanzione perché non si ha più diritto allo sconto. Oltre i 60 giorni il verbale in pratica raddoppierà, diverrà titolo esecutivo e la somma versata acquisita a titolo di anticipo.**

Trascorsi i quindici giorni dalla data del preavviso l'ufficio verbali attiverà le procedure di individuazione del proprietario per la notifica del verbale: l'obbligato in solido/proprietario del veicolo riceverà perciò a casa la notifica degli atti e sarà tenuto a pagare le relative spese.

Quando è ammesso il pagamento agevolato (sconto del 30%)?  
ammesso per tutte le violazioni al codice della strada - anche quelle (maggiorate di 1/3) commesse in orario notturno - **solo se**:

- è consentito il pagamento in misura ridotta
- non è prevista la sospensione della patente o confisca del veicolo.

**Trascorsi 5 giorni** - successivi alla data della contestazione o della notifica del verbale - il trasgressore **perde la possibilità di pagare in forma scontata del 30%**. Oltre all'importo intero, quando previsto saranno addebitate anche le spese di procedimento e di notifica.

### **Come calcolare i 5 giorni?**

A partire dal giorno della contestazione o della notifica del verbale - che non si conteggia - il beneficio dei cinque giorni successivi termina alla **mezzanotte del quinto giorno**. Qualora il **quinto giorno** e solo se il **quinto giorno** fosse **festivo**, la scadenza è prorogata al **primo giorno feriale** successivo.

### **Formule di pagamento.**

Qualora il trasgressore si avvalga del pagamento tramite bonifico o altri analoghi strumenti elettronici il decreto legge sulle banche del febbraio 2016 all'articolo 17 quinquies così recita “**(Strumenti bancari di pagamento)**. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpreta nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento ».